PROVINCIA
DI VENEZIA

PROGETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I RISCHI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER IL PERIODO 2013 – 2015

Resp. Procedimento: Dott.ssa Ornella Gigante

Ufficio: ✉ Centro Servizi – Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE
www.provincia.venezia.it - e-mail: assicurazioni@provincia.venezia.it
Codice Fiscale 80008840276

RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA
(art. 279, c. 1, lett. a) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

Premessa:

La Provincia di Venezia è titolare di competenze in ambiti diversi individuati dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D.Lgs. 267/2000.
L'attività istituzionale consiste nell'esercizio, con le forme ed i modi previsti dalle disposizioni di legge, di tutte le attività, competenze e funzioni previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzioni, delegato o trasferimenti dello Stato o della Regione.
L'attività propria dell'Ente viene esercitata nei beni immobili di sua proprietà o in uso, concessione o locazione, in forza di disposizioni di legge, avvalendosi di beni materiali (iscritti o meno nei pubblici registri) e immateriali, mediante progettazione, concessione, produzione, erogazione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di: beni, servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia che mediante affidamento a terzi. Per tutto ciò si avvale, normalmente, di prestazioni di lavoro subordinato, ma può ricorrere anche all'opera di giovani che prestano servizio civile, alle varie forme di volontariato, a collaborazioni esterne, alle prestazioni degli addetti ai servizi socialmente utili, a convenzioni con altre amministrazioni pubbliche.

Rischi da assicurare:

Nel perseguire le finalità istituzionali sopra evidenziate, la Provincia svolge attività per le quali, in alcuni casi, è obbligatorio, in forza delle norme specifiche che saranno indicate più avanti, stipulare polizze assicurative, in altri invece si ritiene opportuno trasferire il rischio ad altro soggetto (assicuratore), in quanto il contratto assicurativo consente di gestire in modo certo e prevedibile i relativi costi.
Nelle assicurazioni del ramo danni la controprestazione a carico dell'assicuratore è subordinata al verificarsi dell'evento contrattualmente previsto, senza il quale non matura il diritto al risarcimento. Le assicurazioni del ramo danni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite. Appartengono al ramo danni le assicurazioni contro il furto e l'incendio così come le assicurazioni di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.
I rischi assicurabili, cioè trasferibili di norma ad un assicuratore, sono definiti «rischi puri», in contrapposizione ai «rischi speculativi». Appartengono alla categoria dei «rischi puri» tutti gli eventi aleatori che possono determinare solo una perdita al soggetto che ne venga colpito e sul quale l'assicurato non ha alcuna possibilità di controllo.
I rischi puri concernono principalmente le sottostanti due grandi aree:

a) danni al patrimonio immobiliare e mobiliare;
b) danni al patrimonio in genere derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi.

Per quanto riguarda la prima fattispecie si tratta di garantire la Provincia per il rischio di danneggiamenti ai propri beni immobili derivanti principalmente da incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo e sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e da fenomeni elettrici.
Relativamente ai beni mobili la Provincia è esposta ai rischi da reato (furto, rapina, estorsione), oltre che dal possibile loro danneggiamento o distruzione nel caso di incendio del fabbricato ove sono depositati, ed ai rischi connessi al possesso ed uso di apparecchiature elettroniche (danni diretti ai sistemi informatici ed ai singoli terminali ed

apparecchiature, ricostruzione di archivi ed aumento dei costi di esercizio per la prosecuzione dell'attività).

Per quanto riguarda il punto b) il maggior rischio deriva dalla proprietà e gestione di strade, opere e strutture connesse (ponti, alberi, …). Ma, per garantire il patrimonio dell'Ente, alcune fattispecie di legge obbligano la P.A. a stipulare apposite coperture assicurative: è il caso degli infortuni degli amministratori (esclusivamente durante attività relative all'espletamento del loro mandato o incarico) o degli infortuni di dipendenti ed amministratori subiti alla guida di veicoli propri o dell'Ente utilizzati per ragioni di servizio, dei guasti accidentali a mezzi di proprietà o di terzi utilizzati per l'espletamento di missioni o ancora per i danni da circolazione stradale (RCA) e, a norma di quanto stabilito dal CCNLL in vigore, anche per il rimborso delle spese di difesa legale dei propri dipendenti, fatto salvo il caso di conflitto di interessi.
Infine l'Ente è esposto anche al rischio di R.C. derivante dall'attività professionale dei propri dipendenti tecnici, anche se limitata alla colpa lieve dei medesimi.
La Provincia di Venezia ha scelto di trasferire all'assicuratore la copertura dei suddetti rischi con le polizze di seguito elencate riportanti, in sintesi, le opzioni scelte.

1) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)

Questo tipo di tutela si prefigge di trasferire all'assicuratore essenzialmente la responsabilità di natura extracontrattuale dell'Ente e si divide in due partite:
a) responsabilità civile verso terzi (RCT);
b) responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO).

La RCT è regolata dall'art. 1917 del c.c. in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato (in questo caso l'Ente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
La garanzia della presente polizza è quindi operante per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o, comunque, svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro della Provincia, salve le esclusioni ivi espressamente menzionate.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La RCO trasferisce a carico dell'assicuratore tutti gli oneri risarcitori che possano derivare all'Ente in ordine alle sue responsabilità come datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai lavoratori (siano essi dipendenti che lavoratori in regime di lavoro somministrato) ai sensi del D.P.R. 1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000.

I massimali che l'assicuratore mette a disposizione sono i seguenti:
a) RCT: € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per ogni persona lesa e € 10.000.000,00 per danni a cose;
b) RCO: € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona lesa.

Il massimale aggregato (massimo esborso dell'assicuratore per ogni annualità assicurativa) è pari a € 20.000.000,00.

E' inoltre stabilito che sia la compagnia assicurativa ad assumere la gestione delle vertenze (leggasi richieste di risarcimento danni) tanto in sede stragiudiziale che giudiziale con tutti gli oneri a suo carico.

Infine, per rendere la polizza collocabile sul mercato assicurativo, è stata inserita una franchigia frontale di € 7.500,00 oltre ad altri sottolimiti e scoperti/franchigie relativi alle garanzie accessorie, come meglio indicato nello specifico capitolato.

La polizza è soggetta regolazione annuale del premio che è calcolato sul totale delle retribuzioni lorde del personale dipendente e delle indennità e compensi corrisposti a Consiglieri e Amministratori.

2) Polizza ALL RISKS INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA

La Provincia di Venezia è proprietaria o utilizza beni immobili patrimoniali a diverso titolo per un valore complessivo di € 1.512.617.579,00, nonché beni mobili per € 16.000.000,00.
In considerazione dell'ingente valore di tali beni si ritiene di dover acquisire tutele assicurative dirette alla protezione del patrimonio nella proprietà o disponibilità dell'Ente.
I rischi da assicurare sono quelli dei danni al fabbricato (incendio e le relative garanzie accessorie: spese di demolizione e sgombero, perdita pigioni, onorari di architetti, professionisti e consulenti, spese peritali, ricorso terzi, eventi socio-politici, terrorismo, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni e allagamenti, neve, ghiaccio e gelo, acqua piovana, spese per la ricerca guasti da acqua condotta, terremoto e rottura vetri, fenomeno elettrico, cedimento, frana e smottamento, crollo e collasso strutturale), ai beni mobili (furto, rapina e estorsione) e quelli derivanti dall'utilizzo di sistemi e terminali informatici (ricostruzione archivi, archivi e supporti dati elettronici).
Tutti questi rischi sono stati raggruppati in un'unica polizza, definita "all risks", che assicura tutte le possibili cause di danno ad eccezione di quelle espressamente escluse (danni causati da atti di guerra, da esplosioni, radiazioni o trasmutazioni dell'atomo, dolo dell'assicurato, deterioramento naturale, infedeltà dei dipendenti per appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci, perdite di mercato, danni indiretti di qualsiasi natura, inquinamento).
La garanzie è prestata dall'assicuratore con la formula "a valore intero", ossia il massimale per ogni immobile è rappresentato dal suo valore dichiarato. Onde evitare possibili riduzioni di risarcimento previsti dall'art. 1917 del c.c. (cd. proporzionale) è stato affidato ad una ditta esperta del settore la valutazione del "valore di costruzione a nuovo" (quello su cui l'assicuratore farà il calcolo per il risarcimento) del patrimonio dell'Ente. E' la forma più onerosa di assicurazione, ma è anche quella che garantisce maggiormente il patrimonio dell'Ente.
Per cercare di limitare il costo della polizza sono state inserite franchigie e sotto limiti nelle garanzie accessorie.

Il capitolato predisposto ha una struttura dinamica e prevede, a semplice comunicazione, l'inserimento o l'esclusione dei beni che pervengono nella disponibilità dell'Amministrazione. Ad ogni fine anno la ditta incaricata delle stime effettuerà una revisione del patrimonio, sulla quale verrà calcolata la regolazione (in positivo o negativo) del premio anticipato.

Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell'assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato.

3) Polizza INFORTUNI CUMULATIVA

Ai sensi e per effetti del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 tutti i dipendenti provinciali devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro esclusivamente presso l'INAIL, concetto ribadito dall'art. 66 del D.P.R. n. 268 del 13/05/1987 che stabilisce che per gli infortuni derivanti da causa di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato (ossia assicurazione INAIL o, ove non applicabile, equo indennizzo). Non è quindi previsto che gli infortuni sul lavoro del personale dipendente possano essere coperti da un'apposita polizza assicurativa, la cui legittimità è stata sempre negata dal CO.RE.CO. Veneto, in vigenza della normativa che prevedeva il controllo preventivo di leggitimità delle deliberazioni delle Province e dei Comuni.
Tuttavia l'art. 23 D.P.R. n. 333 del 03/08/1990 ha espressamente obbligato le pubbliche amministrazioni a sottoscrivere apposite polizze assicurative a tutela degli infortuni subiti dai propri dipendenti alla guida di veicoli propri o dell'Ente, a cui siano dal medesimo autorizzati a servirsi per missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.
Inoltre ai sensi del T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 dello Statuto provinciale, anche ai Consiglieri, al Presidente della Provincia, agli Assessori ed al Segretario Generale viene estesa la polizza che più genericamente li assicura contro i rischi di infortunio conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Da quanto sopra evidenziato ne discende che la polizza contro il rischio di infortuni che l'Amministrazione sottoscriverà dovrà tutelare diverse categorie di soggetti che la Provincia ha l'obbligo o l'interesse ad assicurare.
I massimali sono stati fissati applicando il principio indennitario legato all'ammontare della retribuzione in virtù del quale l'assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche del danno, ma non può tramutarsi in lucro per l'assicurato, come evidenziato dalla sentenza Sez. Un. Cass. n. 5119/2002.

La polizza, quindi, è strutturata nelle seguenti sezioni:

1) Amministratori ed altre cariche

Assicurati: Presidente, Assessori provinciali, Consiglieri provinciali, Segretario Generale, Direttore Generale.

Somme assicurate procapite:

Caso Morte	€ 1.000.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 1.000.000,00
Rimborso spese mediche	€ 5.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	€ 100,00

2) Conducenti veicolo privato e veicoli/natanti/imbarcazioni di proprietà dell'Ente

Assicurati: dipendenti nonché tutte le persone autorizzate dal Contraente all'utilizzo del veicolo/natante per motivi di servizio.

Somme assicurate procapite:

Caso Morte	€ 500.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 500.000,00
Rimborso spese mediche	€ 5.000,00

2) Iscritti ai Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) e stagisti per l'obbligo formativo organizzati dal settore lavoro

Assicurati: iscritti alle attività tutte dei Centri di Formazione Professionale, nonché gli iscritti a tutte quelle organizzate e gestite dall'amministrazione contraente che comprendono attività ricreative, didattiche, in locali propri e/o di terzi. Le attività si tengono durante tutto l'anno e possono comprendere anche uscite, visite guidate o gite, a piedi o con mezzi provinciali e/o di terzi.

Somme assicurate procapite:

Caso Morte	€ 50.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 50.000,00
Rimborso spese mediche	€ 5.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	€ 50,00

Quest'ultima sezione è stata attivata per assolvere alle richieste provenienti dalla Regione di assicurare gli studenti in diretta gestione dell'Ente soprattutto in occasione delle uscite e degli stage che periodicamente svolgono presso aziende del territorio e che fanno parte integrante dell'attività didattica.

Anche il premio di questa polizza è soggetto a regolazione annuale con i seguenti parametri:
Sez. 1) sul numero degli assicurati (Segretario, Direttore, Amministratori);
Sez. 2) sul numero annuo dei chilometri percorsi dai veicoli e sul numero dei natanti di proprietà;
Sez. 3) sul numero degli allievi dei C.F.P.

4) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

La Provincia di Venezia è proprietaria di 168 automezzi (autovetture, autocarri, macchine operatrici, carrelli, rimorchi) e di 16 natanti con relativi motori marini fissi o amovibili che utilizza per il normale svolgimento delle proprie attività istituzionali e tutti regolarmente iscritti al P.R.A. Il D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private), recependo quanto previsto dalle leggi nn. 990/1969, 39/1977, 57/2001 e 273/2002 che ha abrogato, ha reso obbligatorio assicurare contro il rischio della responsabilità civile la circolazione degli autoveicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i rimorchi, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate. Tale obbligo assicurativo è stato esteso anche ai natanti con i D.P.R. n. 973/1970 e n. 45/1981 e con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 86 del 01/04/2008.
La polizza assicurativa che si andrà a stipulare avrà per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli ed i natanti da assicurare inizialmente e successivamente.
Sono ammesse sostituzioni di mezzi.
In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito, purché la sostituzione sia contestuale.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto. Ad ogni fine anno assicurativo si procederà al conguaglio, attivo o passivo, del premio sulla base delle inclusioni/esclusioni dei veicoli e dei natanti o dei motori marini amovibili verificatesi nel corso del medesimo periodo.
Il premio di ciascun mezzo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
L'assicuratore mette a disposizione un massimale catastrofale per sinistro di € 20.000.000,00 per singolo veicolo e/o natante/imbarcazione.

La garanzia è prestata per gli autoveicoli e natanti (appositamente identificati nell'elenco allegato al capitolato di polizza cui si rimanda) nella forma tariffaria "bonus/malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri e nella forma tariffaria "tariffa fissa" per i rimorchi, i carrelli e le macchine operatrici (anche questi appositamente identificati nel medesimo elenco) che prevede una tariffa costante nel tempo, senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) a partire dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa.

5) Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI E NATANTI/IMBARCAZIONI DELL'ENTE O DI PROPRIETA' DI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI, TERZI

Il D.P.R. 268/1987, il D.P.R. 333/1990 e il D.Lgs. 267/2000, oltre all'art. 10 dello Statuto della Provincia di Venezia, sanciscono un'obbligatorietà per l'Ente di assicurazione del rischio di furto, incendio e in genere contro qualsiasi danneggiamento che dovessero subire i mezzi di proprietà dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti utilizzati, rispettivamente, per l'espletamento del mandato e per gli adempimenti fuori dall'ufficio. Al fine del contenimento dei costi l'Ente sta progressivamente riducendo il numero dei mezzi di servizio da utilizzarsi per il trasporto di amministratori e dipendenti e ciò comporta un costante ricorso, in particolar modo da parte di assessori e consiglieri, all'uso del mezzo privato per ragioni inerenti la carica ricoperta, facendo così scattare la necessità/obbligatorietà della stipulazione dell'apposita copertura assicurativa come previsto dalla normativa sopra indicata. Inoltre, la frequenza dei danneggiamenti subiti dagli automezzi di proprietà dell'amministrazione, rende opportuno trasferire anche questo rischio all'assicuratore.
Questa polizza, fino alla concorrenza del massimale di € 30.000,00 e nei limiti ed alle condizioni ivi indicate (per le quali si rimanda all'apposito capitolato), obbliga la società assicuratrice ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati e sopra evidenziati, con eccezione delle cose trasportate, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. Sono esclusi i danni derivanti da: atti di guerra e insurrezione, esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, dolo del contraente o dell'assicurato, derivanti da partecipazioni del veicolo o natante a gare sportive, avvenuti quando il mezzo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
Per ciascun sinistro è prevista una franchigia di € 100,00 ad eccezione della garanzia furto che è prestata senza franchigia.
Per ridurre l'onerosità della polizza sono stati inseriti dei sottolimiti di indennizzo per le garanzie cristalli, soccorso stradale, autovettura sostitutiva, mancato uso e chiavi false, come meglio indicato nello specifico capitolato.
Il premio annuo è soggetto a regolazione determinata da: percorrenza chilometrica dei veicoli di proprietà dell'Ente e quella di proprietà di dipendenti e amministratori e valore commerciale (allo stato d'uso) delle imbarcazioni.

6) Polizza TUTELA LEGALE

Il diritto al rimborso delle spese di difesa legale per gli amministratori e dipendenti trova il suo fondamento nel fatto che il dipendente e/o l'amministratore pubblico, che viene convenuto in giudizio in tale sua veste, non è portatore di un interesse suo proprio, ma dell'Ente per il quale ha agito, costituendosi pertanto portatore di un interesse altruistico, che si riversa a beneficio della collettività di cui l'Ente è espressione, e pertanto è interesse dell'Ente medesimo tenere indenne il dipendente/amministratore stesso per le

spese legali che dovrebbe sostenere (o che ha realmente sostenuto) ogni qualvolta è chiamato a rispondere del suo operato pubblico.
La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato il paradigma di un simile rapporto nel "*mandato*" (Corte Conti SS.RR. n°501-A/1986). Ai sensi dell'art. art. 1720 cc, infatti, "*il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni…"* . Tale paradigma reca in sé anche il limite ad un simile diritto, costituito dal fatto che l'agire del mandatario deve essere un agire "a vantaggio" e non "in danno" del mandante, danno che si realizza ogni qual volta ci sia un conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza (ex art. 1394 c.c.). Ovviamente il dipendente o amministratore deve essere esclusivamente convenuto in giudizio.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si comprende come il legislatore si sia dato carico di prevedere sistemi di tutela agli amministratori e dipendenti pubblici per le spese che i medesimi avrebbero dovuto sopportare per la loro difesa giudiziale, per fatti connessi all'espletamento della loro attività istituzionale. Ecco quindi che, per gli Enti Locali, l'art.16 del D.P.R. n. 191/1979, richiamato dall'art. 22 del D.P.R. n. 347/1983 e modificato dall'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'art. 50 del D.P.R. n. 333/90, prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, assicuri l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave. Questa formulazione, con qualche lieve modifica, è passata nei testi normativi successivi: ossia l'art. 28 del CCNL 14/09/2000 che recita:
"Art. 28 Patrocinio legale
1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il* ***dipendente da un legale di comune gradimento****.*
2*. In caso di sentenza di condanna esecutiva per* ***fatti commessi con dolo o colpa*** *grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio."*
Per gli amministratori, invece, si richiama l'art. 23 della L. 816/1985, ora sostanzialmente riproposto nell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che "*I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato*". Ed anche la giurisprudenza, sia quella ordinaria che amministrativa, è orientata per il riconoscimento, anche a favore degli amministratori, del diritto al rimborso (in tal senso Corte dei Conti, SS.UU., 18 giugno 1986, n. 501 e da ultimo Corte dei Conti Puglia del 14/06/2012, n. 787).
In questo quadro si innestano le pronunce della Cass. 13.12.2000 n. 15724 e Cass. 3.01.2001 n. 48, le quali ritengono applicabile indifferentemente agli amministratori e ai dipendenti l'art. 16 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, seppur alla duplice condizione che vi sia l'assenza di conflitto di interessi e che il procedimento penale riguardi fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei doveri d'ufficio.
Da quanto sopra evidenziato si può ben comprendere come sia opportuno per l'Ente trasferire all'assicuratore il rischio di una spesa (quello per la difesa legale dei propri dipendenti e amministratori) che sarebbe interamente a suo carico e difficilmente quantificabile a priori, potendo invece, tramite il contratto di assicurazione, gestirlo in modo certo e prevedibile.

La polizza, che esplica la sua efficacia solamente se si avverano le condizioni sopra evidenziate, ossia che il dipendente o amministratore sia convenuto in giudizio, non ci sia conflitto di interessi con la Provincia e non venga condannato per dolo o colpa grave,

assicura l'Ente e tutte le persone per le quali debba sostenere le spesa di difesa, entro il massimale di € 50.000,00 per sinistro e di € 500.000,00 annuo.

Il premio, che è soggetto a regolazione annuale, è calcolato sulla base delle retribuzioni lorde del personale dipendente e delle indennità e compensi corrisposti a Consiglieri e Amministratori.

7) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DIPENDENTI TECNICI

L'art. 83 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 230 del 29/12/2010, in esecuzione degli art. 90 c. 5 e 112 c. 4bis del D.Lgs. 163/2006, prevede che l'Ente stipuli a favore dei propri dipendenti tecnici un'idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale, come pure affermato dall'art. 270 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti) che stabilisce: *"Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice".* Le norme nella sostanza prevedono l'obbligo per l'amministrazione di contrarre garanzia assicurativa a favore del dipendente incaricato della progettazione sia per i rischi professionali, che per le spese di nuova progettazione e maggiori costi per le varianti, con oneri a carico dell'amministrazione medesima.
La L.R. del Veneto n. 27/2003 ha inoltre stabilito (art. 6, c. 5 – art. 8, c. 4 e c. 5 – art. 12 c. 3) che le Amministrazioni debbano stipulare a proprio carico apposite polizze assicurative a copertura dei rischi professionali, non solo per il progettista, ma anche per il responsabile unico del procedimento (R.U.P.), per il responsabile dei lavori, per il direttore dei lavori, per il coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e per i collaudatori.
La copertura assicurativa che la normativa sopra indicata obbliga l'Ente ad adottare, dovrà quindi garantire sia il maggior costo che la Stazione Appaltante dovrebbe sopportare nell'apportare le varianti all'opera per errori del progettista interno, secondo lo schema previsto dal D.M. 123 del 12/03/2004 con le condizioni ivi indicate, nella misura massima del 10% del valore dell'opera, sia garantire il patrimonio dell'Ente per i danni a terzi causati dall'attività dei propri dipendenti tecnici, nelle figure professionali sopra evidenziate, ed i danni al proprio patrimonio causati da responsabilità amministrativo-contabile dei medesimi, purchè questi danni non sia causati da dolo o colpa grave dei dipendenti. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata (a tal proposito si richiamano le sentenze della Corte dei Conti Umbria n. 553/2002, della C.C. Friuli Venezia Giulia n. 60/2003 e quella della C.C. Sicilia n. 734/2008) e per esplicita previsione normativa (art. 3, c. 59, L. 244/2007) la P.A. può assumere a suo carico esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e, quindi, la polizza da sottoscrivere dovrà prevedere la copertura solo per i danni causati da colpa lieve per i quali, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 639/1996, non vi è responsabilità del pubblico dipendente.
Ciò premesso, la polizza è organizzata in due sezioni:
la prima è quella relativa ai rischi professionali ove la garanzia assicurativa è prestata per un massimale annuo di € 2.000.000,00 ed un massimale aggregato di € 10.000.000,00 con una franchigia di € 5.000,00 per sinistro. La copertura ha una retroattività illimitata

(che significa che esplica la sua validità per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Provincia e denunciate alla compagnia assicuratrice durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del contratto per un periodo illimitato di tempo) ed una ultrattività di anni 1 (ossia la polizza è operante per i sinistri denunciati alla Provincia nell'anno successivo alla cessazione della polizza purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata dell'assicurazione stessa compreso il periodo retroattivo). Questa garanzia, detta postuma, non avrà alcuna validità nel caso l'Ente stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga a garanzia degli stessi rischi.
La seconda sezione riguarda invece la copertura del dipendente incaricato dell'attività di progettazione interna, garanzia prestata secondo lo schema ministeriale di cui sopra, che prevede un massimale pari al 10% del valore dell'opera, con valore massimo assicurabile di ogni singola opera di € 15.000.000,00, ed un costo di emissione di ogni "certificato" calcolato sul valore dell'opera stessa e quantificato in:

- tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi: 0,60‰;
- tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi: 0,85‰;
- tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi: 1,20‰,

fermo restando un premio minimo lordo di € 200,00 per ogni singolo certificato emesso.

Conclusioni:

Il progetto di acquisizione dei servizi assicurativi della Provincia di Venezia per il prossimo triennio (2013-2015) è stato orientato ad acquisire la copertura assicurativa di tutti i rischi obbligatori per legge, nonché rivolto ad assicurare quei rischi che, vuoi per il valore dei beni o per la loro strategicità, hanno fatto ritenere opportuno e conveniente trasferirli all'assicuratore, nel rispetto del principio giurisprudenziale più sopra richiamato che l'ente pubblico può assicurare solo quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale.
L'indagine di mercato svolta propedeuticamente dal servizio assicurazioni della Provincia ha evidenziato che la gara dei servizi assicurativi si inserisce in un contesto di cambiamento radicale del mercato assicurativo. Infatti stiamo assistendo al progressivo disimpegno degli assicuratori dal mercato degli enti pubblici.
Anche gli agenti storici, quelli che hanno da sempre gestito il territorio di loro competenza con ampia discrezionalità e potere contrattuale, si sono visti ridimensionare significativamente il loro margine operativo ed hanno dovuto adeguarsi alle nuove esigenze tecnico/economico della loro mandante. Inoltre, l'acquisizione da parte delle grandi compagnie di quelle medio/piccole, processo iniziato già da qualche anno, ha di fatto portato ad una rarefazione dei competitors.
Questo nuovo andamento, riscontrato su tutto il territorio nazionale si è manifestato:

a) con numerose disdette alle polizze in corso con particolare riferimento alla RCT/O e tutela legale, ed in generale a tutte quelle posizioni ritenute dall'assicuratore "sinistrate", non remunerative o non strategiche;
b) con procedure concorsuali andate deserte per mancanza di offerte;
c) con un generale disinteresse per il rischio della pubblica amministrazione, se non a particolari condizioni tecniche ed economiche.

Conseguentemente possiamo:

1) riscontrare una manifesta intenzione degli assicuratori di uscire dal rischio "pubblico", o di parte di esso;
2) valutare eventuali riproposizioni, ma con un'attenzione maggiore all'andamento tecnico (rapporto sinistri/premi) della singola polizza;

3) riformulare i contratti in essere a condizioni diverse, con particolare riferimento ai tassi ed alle franchigie, per adeguarli alle esigenze di riequilibrio tecnico comune a molti assicuratori impegnati nel settore "pubblico";
4) applicare soluzioni che riducano gli oneri a carico degli assicuratori come, per esempio, delegare all'assicurato stesso la gestione dei sinistri c.d. "sotto franchigia".

Va infatti evidenziato come negli ultimi anni la sinistrosità del comparto pubblico abbia avuto un incremento notevole, sia sotto l'aspetto della frequenza, che dell'entità dei sinistri, mentre i parametri economici (tassi, franchigie e scoperti) sono rimasti sostanzialmente invariati, o, addirittura, scesi per effetto della concorrenza a seguito delle procedure concorsuali.

Tutte condizioni queste recepite nei capitolati di polizza oggetto della gara e meglio evidenziate nella relazione sopra esposta.

Attesa, pertanto, la necessità per l'Ente di garantirsi contro i suddetti rischi attraverso adeguate coperture assicurative, si ritiene che per individuare l'assicuratore "migliore" sia sul piano del costo delle coperture, sia su quello dell'affidabilità del gestore dei contratti, posto che negli ultimi anni si è assistito al fallimento o alla liquidazione di parecchie compagnie assicurative anche in Italia, si debba procedere con una procedura aperta di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, in tre lotti separati: il primo metterà in gara esclusivamente la polizza di RCT/O; il secondo invece riguarderà le polizze di cui ai precedenti punti da 2 a 6, ed il terzo lotto invece, aggiudicherà la polizza di RC patrimoniale, nel rispetto del principio fondamentale di garantire la massima concorrenza.

La Provincia di Venezia però, in deroga a quanto previsto dall'art. 1899 c.c., si riserva la facoltà di recedere dalle varie polizze anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri e con ristoro del premio imponibile pagato e non goduto dalla data della disdetta, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, dandone preavviso di 90 giorni alla compagnia assicurativa mediante lettera raccomandata a.r.

Pagina

Lasciata

Intenzionalmente

Bianca

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA (art. 279, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

In ragione dello specifico contenuto dei servizio non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Pagina

Lasciata

Intenzionalmente

Bianca

CALCOLO DELLE SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO (art. 279, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

La spesa per l'acquisizione dei servizi assicurativi di cui la Provincia necessita, alle condizioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa, è determinata dal costo delle singole polizze poste in gara.
La valutazione di tale importo non può prescindere dai dati ricavati dalle indagini di mercato propedeuticamente svolte, che hanno evidenziato:

- una rarefazione dei competitors (equivalente ad una diminuzione dell'offerta) poiché le compagnie medio/piccolo sono state assorbite dai pochi grandi gruppi;
- un progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal rischio "pubblico" dovuto anche all'incremento della sinistrosità sia per la frequenza degli eventi che per l'entità dei sinistri, anche con riferimento alla situazione della Provincia di Venezia.

Tutto ciò si traduce in una "spending review" verso l'alto del costo delle coperture assicurative, con aumenti particolarmente onerosi per le polizze che garantiscono la responsabilità civile e il patrimonio dei beni immobili e mobile dell'Ente.
Il premio assicurativo di ogni singola polizza è determinato dall'applicazione di un tasso tecnico o di un costo pro capite o unitario a degli specifici parametri.
A seguito delle considerazioni sopra esplicitate e delle indagini di mercato effettuate tramite il broker incaricato, si sono ipotizzati i tassi/costi di seguito indicati che determinano il costo presuntivo di ciascuna polizza dettagliato nella tabella seguente:

LOTTO 1:

Polizza	Parametri	Tasso Lordo	Premio annuo
RCT/O	Retribuzioni = € 16.000.000,00	25,0 per mille	**€ 400.000,00**
TOTALE LOTTO 1			**€ 400.000,00**

LOTTO 2:

Polizza	Parametri	Tasso Lordo	Premio annuo
All risks Incendio Furto Elettronica	Valore beni immobili = € 1.500.000.000,00	0,30 per mille	**€ 450.000,00**
Infortuni			
Sez 1 Amministratori	Numero assicurati = 51	€ 255,00 Premio pro capite	€ 13.005,00
Sez 2a Conducenti veicoli	Chilometri = 1.600.000	€ 0,017 Premio per km	€ 27.200,00
Sez 2b Conducenti natanti	Numero natanti = 16	€ 200,00 Premio pro natante	€ 3.200,00
Sez 1 Allievi C.F.P.	Numero allievi = 350	€ 3,50 Premio pro capite	€ 1.225,00
		Totale	**€ 45.000,00**
Kasko veicoli e natanti			
	Chilometri veicoli = 500.000	€ 0,094 Premio per km	€ 47.000,00
	Valore natanti = € 320.464,00	24,96 per mille	€ 7.999,00
		Totale	**€ 55.000,00**
Difesa legale	Retribuzioni = € 16.000.000,00	1,50 per mille	**€ 24.000,00**
RCA Libro matricola	C.M. singoli veicoli		**€ 61.000,00**
TOTALE LOTTO 2			**€ 635.000,00**

LOTTO 3:

Polizza	Parametri	Tasso Lordo	Premio annuo
R.C. Patrimoniale			
	N. Dirigenti Tecnici = 2	€ 750,00 Premio pro capite	€ 1.500,00
	N. P.O. tecnica (o equiv.)= 27	€ 500,00 Premio pro capite	€ 13.500,00
		Totale	**€ 15.000,00**
TOTALE LOTTO 3			**€ 15.000,00**

Il totale della spesa annua che si ipotizza si renda necessaria per l'acquisizione del servizio ammonta a € 1.050.000,00.

La **spesa**, quindi, per il servizio di copertura assicurativa per Provincia di Venezia per il triennio 2013 – 2015 viene determinata in complessivi **€ 3.150.000,00**, da porre a base di gara.

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI (art. 279, c. 1, lett. d) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

PROSPETTO ECONOMICO

	Costo annuale	Costo triennale
A) COSTO DEL SERVIZIO		
Polizza All risks	€ 450.000,00	€ 1.350.000,00
Polizza RCT/O	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
Polizza Infortuni	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Polizza Difesa legale	€ 24.000,00	€ 72.000,00
Polizza kasko	€ 55.000,00	€ 165.000,00
Polizza RCA	€ 61.000,00	€ 183.000,00
Polizza RC patrimoniale	€ 15.000,00	€ 45.000,00
TOTALE	**€ 1.050.000,00**	**€ 3.150.000,00**

B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	**€ 0,00***

C) CONTRIBUTO A.V.C.P. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	**€ 600,00**

D) SPESE DI PUBBLICITA'	**€ 6.000,00**

ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO	**€ 3.156.600,00**

*Non ci sono costi per la sicurezza poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

L'importo totale dell'appalto ammonta pertanto a **€ 3.656.600,00**

Si evidenzia che non è stata conteggiata, in quanto trattasi di risorse non direttamente utilizzate per l'acquisizione dei servizi assicurativi, la somma annuale di € 50.000,00 necessaria per le franchigie e le regolazioni del premio.

Pagina

Lasciata

Intenzionalmente

Bianca

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (art. 279, c. 1, lett. e) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

Il capitolato generale d'appalto per la copertura assicurativa dei rischi della Provincia di Venezia è costituito dalle seguenti polizze:

LOTTO 1)
- 1A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O);

LOTTO 2):
- 2A) ALL RISKS INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA;
- 2B) INFORTUNI CUMULATIVA;
- 2C) KASKO VEICOLI E NATANTI;
- 2D) RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA (RCA);
- 2E) DIFESA LEGALE;

LOTTO 3)
- 3A) RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DIPENDENTI TECNICI

che si allegano al presente progetto, alle quali si rimanda integralmente per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni del servizio oggetto dell'appalto.

Pagina

Lasciata

Intenzionalmente

Bianca

SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 279, c. 1, lett. f) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

REP. N. ……..

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa della Provincia di Venezia per il periodo: dalle ore 24 del 31.12.2012 alle ore 24 del 31.12.2015 C.I.G.: …….

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno …….. del mese di ……. presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,

(…….)

AVANTI A ME

dottor ……., segretario generale della Provincia di Venezia, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia stessa,

SONO COMPARSI

da una parte:

- la Dott.ssa Ornella Gigante (dirigente), nata a Latisana (UD) il 25.02.1952, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale numero 80008840276, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Provincia". La Dott.ssa Ornella Gigante (dirigente), competente a stipulare i contratti per conto della "Provincia", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia .. ……. 201. numero .., protocollo

numero ……., interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. ……. del ……. protocollo numero……..;

- dall'altra parte:

- il sig. ……. , nato a …… (..), il .. …….. 19.., residente a ……(..), in Via ……, cap. ……, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società ……..., con sede legale in ……(..), Via ……., cap. ……, codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di …….. n…….., capitale sociale euro ……/00 (€ ……..) interamente versato, data di iscrizione … …….. …., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. ……, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di ……, sig. …… …… , con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. …….. …….., rep. …….., del … …… 20.., registrata all' Ufficio di …….., in data ….. al n……. serie …. che, in originale/ in copia certificata conforme in data .. …… ….. dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub ".." per formarne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che, l'esecuzione del servizio denominato copertura assicurativa della Provincia di Venezia è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente del Servizio flussi documentali - assicurazioni n. ……. del ……., protocollo n. ……, esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all' "Appaltatore", come previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della

comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali del …….. prot. numero ….. del …….;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 65 del D.Lgs. numero 163/2006;

- che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata ……., relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall' "Appaltatore", come allegato, alla nota del .. …….. …., acquisita al protocollo della "Provincia" in data .. …… ….. al n…….;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri _____ in data _____ e che è decorso, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data_____, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……, in data …….prot. numero CWE……dal quale risulta, tra l'altro, che non sussistono le cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni ai fini di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575, e successive modificazioni, cosiddetta normativa antimafia.

- che l'Ufficio Territoriale del Governo di ……, con nota del .. ……. ….., acquisita al protocollo della Provincia il .. …….. …….. al numero ……, ha comunicato che la ditta …….. non versa in situazioni preclusive alla stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575, e successive modificazioni;
- che il Dirigente del Servizio _____ con atto del _____ ha attestato, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e resta depositato agli atti della "Provincia".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore", che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione del servizio denominato copertura assicurativa dei rischi della Provincia di Venezia come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto, approvato con determinazione dirigenziale numero ……. del ..…….……..., protocollo numero ……., esecutiva, composto dai seguenti documenti ed elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Le Parti si obbligano, in particolare, a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale. Detto capitolato, in copia certificata conforme all'originale dalla dott.ssa Ornella Gigante (dirigente) in data __/__/ 2012, è allegato al presente contratto sotto la lettera "..", per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Le Parti dichiarano di avere sottoscritto i restanti documenti di cui al comma 1, in data odierna, per la loro integrale accettazione, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della "Provincia".

5. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

1. La "Provincia" pagherà all'"Appaltatore" che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo complessivo triennale di ……../00 euro (€ ……..,00), pari ad euro ……/00 (……../00) in ragione d'anno, per il periodo: dalle ore24 del 31.12.2012 alle ore 24 de 31.12.2015.

2. Le Parti prendono atto che, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

3. La “Provincia” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”.

4. La “Provincia” dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – San Marco 191.

5. L’“Appaltatore” informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig. ……., al quale la Provincia effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla “Provincia”.

6. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla “Provincia”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione, nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Provincia” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

7. La “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero ……. del .. ……. 2012, protocollo numero ……,(impegno ……..).

ARTICOLO 5

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

L'"Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione alla "Provincia" ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 6

(DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto decorre dalle ore 24.00 del 31/12/201/2 e terminerà alle ore 24 del 31/12/2015.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 1899 c.c. la "Provincia" si riserva la facoltà di recedere dal contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la "Provincia" stessa, con ristoro del premio imponibile pagato e non goduto dalla data della disdetta, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, dandone preavviso di 90 (novanta) giorni all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r.

ARTICOLO 7

(INADEMPIENZE E PENALI)

1. La Provincia di Venezia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse nei seguenti casi:

- per inadempimento contrattuale comunque determinato;

- per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti organizzativi dei servizi della Provincia di Venezia, che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;

a) nel caso di accertate inadempienze o gravi negligenze dell'"Appaltatore" in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali (nazionali e provinciali);
b) in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'"Appaltatore".

3. In caso di risoluzione dell'Atto resta salva la possibilità per la Provincia di Venezia di applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale e di procedere all'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 8

(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. Il pagamento del premio annuo, ferma restando l'efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24.00 di ogni 31/12 degli anni 2012/2013/2014, verrà effettuato dalla Provincia di Venezia, in deroga all'art. 1901c.c., entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei medesimi.

ARTICOLO 9

(SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” di danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l’articolo 308 del D.P.R. 207/2010 oltre a quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..”.

ARTICOLO 10

(REFERENTE DELL’APPALTATORE)

1. L’ “Appaltatore” dichiara che il signor …… è responsabile della disciplina e del buon ordine nell’esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del signor ……, nato a ……. il …….., che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

ARTICOLO 11

(SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’)

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 12

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Le Parti danno atto che per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione gli articoli … del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..” e l’articolo 6 comma 8 del D.P.R. numero 207/2010.

ARTICOLO 13

(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.

2. Le Parti approvano, specificatamente, che il foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 14

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. L'"Appaltatore", a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo III.1.1) del bando di gara, cauzione definitiva, a mezzo di fidejussione bancaria n. ……., in data ……, stipulata con …… con sede legale in ……. di ……../00 euro (€ ……,00). Copia della suddetta fideiussone è stata acquisita, in allegato alla nota trasmessa dall'Appaltatore in data ……, registrata al protocollo "Provincia" il …….., al numero ……. . Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dalla Dott.ssa Ornella Gigante (dirigente) in data …… , viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

2. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà automaticamente svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 113, commi 3 e 5, del D. Lgs. 163/2006.

3. La "Provincia" e l' "Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Provincia" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la "Provincia" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 15

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 16

(SUBAPPALTO)

1. Ai sensi dell'art. VI.3 del bando di gara, è fatto divieto all'"Appaltatore"di subappaltare, anche parzialmente, il servizio.

ARTICOLO 17

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ornella Gigante cui competono, in particolare, i seguenti adempimenti:

a) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;

c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'"Appaltatore", viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all' "Appaltatore", che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaustivamente la "Provincia" procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del presente contratto.

2. La “Provincia” si impegna a comunicare all’“Appaltatore” l’eventuale variazione del nominativo.

ARTICOLO 18

(OBBLIGHI DELL’“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signor ……..dichiara che l’“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore …… ed agisce, nei confronti dei loro dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 19

(REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA)

La “Provincia” dà atto che l’“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso da ……. di …… , in data ……., acquisito al protocollo della Provincia il ……., al numero …….;

ARTICOLO 20

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ***ovvero*** che l’“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del …… , rilasciato dalla Provincia di ……...

ARTICOLO 21

(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio nel comune di ……., all'indirizzo……...

ARTICOLO 22

(SPESE CONTRATTUALI)

1. 1. L'"Appaltatore" assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali presunte di ……./00 (€ …….,00) euro, salvo conguaglio, sono a carico dell'"Appaltatore" che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c numero IBAN: IT69T0200802017000101755752 intestato alla Provincia di Venezia.

ARTICOLO 23

(REGISTRAZIONE)

1. Le Parti chiedono la registrazione dell'Atto in misura fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.4.1986 e s. m.

ARTICOLO 24

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. La "Provincia" informa l' "Appaltatore" che "titolare" del trattamento è la Provincia di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione la dott.ssa Ornella Gigante del Servizio Flussi documentali -

Assicurazioni, e per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La Provincia di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati, mi esonerano dalla lettura degli stessi e li sottoscrivono unitamente al sottoscritto segretario rogante.

Io segretario rogante ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Questo Atto occupa …… intere facciate, oltre a parte di questa, scritte, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed, in parte, manoscritte da me segretario rogante.

Mestre, 28/06/2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ornella Gigante